

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3		
Missioni vevoli nella seduta del 16 settembre 2003 .....	3	(Sezione 4 – Evasione del <i>serial killer</i> Maurizio Minghella .....	8
Progetti di legge (Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 5 – Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico) .....	9
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 6 – Situazione di degrado ambientale nella località Allume Scanderia dell'isola del Giglio) .....	10
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	5	<b>Disegno di legge di conversione S. 2438 (approvato dal Senato) n. 4257</b> .....	12
Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili) .....	12
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) ....	16
<b>Interrogazioni</b> .....	6	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) ....	16
(Sezione 1 – Modalità dell'alienazione di immobili dell'Enpam) .....	6	(Sezione 4 – Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	17
(Sezione 2 – Iniziative volte a migliorare e a rendere operativa la riforma del 2000 sulla polizia penitenziaria) .....	7	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dal senato) .....	20
(Sezione 3 – Carezza di organico presso l'ufficio notifiche e protesti del tribunale di Cuneo) .....	8	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	22

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge S. 1435 (approvato del Senato) n. 3311</b> .....	31	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	37
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .....	31	(Sezione 4 – Articolo 3) .....	37
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) ....	31	<b>Disegno di legge n. 3957</b> .....	38
(Sezione 3 – Articolo 1 e relativa proposta emendativa) .....	31	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) ....	38
(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	32	(Sezione 2 – Articolo 1) .....	38
(Sezione 5 – Articolo 3) .....	33	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	38
(Sezione 6 – Ordine del giorno) .....	34	(Sezione 4 – Articolo 3) .....	38
<b>Disegno di legge n. 3849</b> .....	35	<b>Disegno di legge S. 1978 (approvato dal Senato) n. 3990</b> .....	39
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) ....	35	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) ....	39
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	35	(Sezione 2 – Articolo 1) .....	39
(Sezione 3 – Articolo 2) .....	35	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	39
(Sezione 4 – Articolo 3) .....	35	(Sezione 4 – Articolo 3) .....	39
<b>Disegno di legge n. 3875</b> .....	36	(Sezione 5 – Articolo 4) .....	40
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) ....	36	<b>Disegno di legge n. 4000</b> .....	41
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	36	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) ....	41
(Sezione 3 – Articolo 2) .....	36	(Sezione 2 – Articolo 1) .....	41
(Sezione 4 – Articolo 3) .....	36	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	41
<b>Disegno di legge n. 3876</b> .....	37	(Sezione 4 – Articolo 3) .....	41
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) ....	37	(Sezione 5 – Articolo 4) .....	41
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	37		

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 16 settembre 2003.**

Alemanno, Alfano Angelino, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Boato, Bocchino, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cammarata, Cicu, Collè, Colucci, Contento, Crosetto, Crucianelli, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giorgetti Giancarlo, Kessler, Liotta, Lusetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Minniti, Molgora, Montecchi, Nan, Napoli Angela, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Rizzi, Rizzo, Romoli, Russo Spina, Santelli, Scajola, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tanoni, Taormina, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Verneti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vito Alfredo, Zanotti.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Crucianelli, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Montecchi,

Mussi, Napoli Angela, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Russo Paolo, Santelli, Scajola, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge GAMBINI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di rinnovo della licenza di porto d'armi » (99) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carboni.

La proposta di legge BUEMI ed altri: « Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (2684) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Garnero Santanchè.

La proposta di legge FIORI: « Disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche » (2926) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cento.

La proposta di legge CIALENTE ed altri: « Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica » (3723) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Grignaffini.

La proposta di legge CORDONI ed altri: « Riforma della normativa processuale del lavoro » (3777) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Camo.

La proposta di legge VOLONTÈ ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, concernente le fondazioni di origine bancaria » (3819) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lupi.

La proposta di legge QUARTIANI ed altri: « Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti » (4037) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carbonella.

La proposta di legge FOLENA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del conflitto in Iraq nell'anno 2003 e sulle eventuali responsabilità del Governo italiano » (4054) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Boato, Bonito e Paola Mariani.

La proposta di legge VASCON ed altri: « Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli » (4058) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Villani Miglietta.

La proposta di legge MURATORI: « Disposizioni per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto su aree private » (4067) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carlucci e Nicotra.

La proposta di legge FATUZZO ed altri: « Disposizioni per favorire l'accesso agli spettacoli da parte delle persone con disabilità » (4108) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gallo.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *X Commissione (Attività produttive):*

VERNETTI ed altri: « Disposizioni per incentivare la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili e attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili » (3474) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *XIII Commissione (Agricoltura):*

MASINI ed altri: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della razza equina » (4093) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 settembre 2003, ha trasmesso copia del bollettino per l'anno 2002, concernente la situazione patrimoniale dei pubblici amministratori, predisposto ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 25 luglio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea PATRIA ed altri n. 9/3450/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2002, concernente il trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato), competenti per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per le pari opportunità.**

Il ministro per le pari opportunità, con lettera del 25 luglio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni Bolognesi ed altri n. 1-00098, accolta in parte dal Governo e approvata in parte, Conti ed altri n. 1-00106; Paoletti Tangheroni ed altri n. 1-00166; Cima ed altri n. 1-00167 e Rocchi ed altri n. 1-00172, modificate, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2003, concernenti misure per contrastare la pratica dell'infibulazione.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 12 settembre 2003, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, il rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata, relativo all'anno 2001 (doc. XXXVIII-*bis*, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

#### **Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 12 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Ente Teatrale Italiano (ETI) per l'anno 2002, con allegati il bilancio consuntivo 2002, e il bilancio preventivo 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

#### **Trasmissione da un difensore civico regionale.**

Il difensore civico della regione Toscana, con lettera pervenuta il 16 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso, difensore civico, relativa all'anno 2002 (doc. CXXVIII, n. 3/6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati, nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Modalità dell'alienazione di immobili dell'Enpam)****A)**

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

539 famiglie che abitano nei palazzi di proprietà dell'Enpam, Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in via F. Acton e via delle Fiamme gialle ad Ostia, hanno appreso domenica 15 giugno 2003, dalle pagine di un quotidiano romano, che le loro abitazioni sarebbero state poste in vendita, con il sistema delle offerte segrete, il 16 luglio 2003;

gli inquilini dei predetti alloggi non sarebbero stati informati dall'Enpam delle intenzioni di vendita degli immobili in questione e, fatto ancor più grave, è stato loro negato il diritto di prelazione;

oltre il 50 per cento degli inquilini vive di pensione sociale e molti sono gli anziani, che non vivono certo in floride condizioni economiche —:

se non si ritenga opportuno intervenire, tempestivamente, per salvaguardare i diritti acquisiti degli inquilini Enpam di via F. Acton e di via delle Fiamme Gialle.

(3-02451)

(30 giugno 2003)

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

sussiste una difficile condizione abitativa, particolarmente sentita nella città di Roma;

il provvedimento sulla cartolarizzazione rinviato *sine die* su richiesta di alcune forze della maggioranza ha in qualche modo creato un'opportunità per rivedere in modo organico l'intera normativa;

tale ritiro non ha comportato alcun effetto riguardo alle vendite delle cosiddette case degli enti, che a tutti gli effetti ricadono sotto le normative privatistiche;

in particolare, l'Enpam, pur agendo nella logica di regime privatistico, ha ritenuto di porre in vendita mediante asta pubblica indetta per il 16 luglio 2003 numerose abitazioni locate;

l'Enpam non ha ritenuto di dare avviso alcuno agli inquilini attualmente occupanti le abitazioni in vendita, se non di segnalare tale intenzione sul proprio sito *internet* il 28 giugno 2003, con tempi non utili e non sufficienti agli inquilini per porre in essere una qualsiasi azione di rivendica del proprio diritto;

tale diritto risulta chiaramente sancito nell'articolo 38 della legge n. 392 del 1978 (equo canone): legge abrogata in parte, ma non l'articolo 38;

l'Enpam stesso nei contratti di locazione ha sancito all'articolo 17 il diritto alla prelazione da parte degli inquilini, anche « in caso di vendita frazionata » —:

se non si ritenga di provvedere nei modi opportuni da parte del Governo a che l'Enpam sospenda, in attesa di adeguata normativa, l'asta di vendita appena menzionata;

se non si ritenga che la modalità di vendita prevista dall'Enpam « in blocco » manifesti la volontà di ovviare in modo surrettizio alle norme di legge (articolo 38 della legge n. 392 del 1978) e all'articolo 17 del contratto di locazione;

se non si ritenga che l'attuazione di tale disegno comporti come naturale conseguenza l'aprirsi di problematiche irrisolvibili per le famiglie degli inquilini, con la creazione di un forte disagio sociale, nonché di un conseguente pesante aggravio, causato dalle inevitabili azioni di rivalsa, per il sistema giustizia, già di per sé oberato;

se non si ritenga di porre in essere opportune azioni, affinché sia dato il tempo agli inquilini occupanti le abitazioni in vendita di determinare azioni adeguate (creazione di gruppi di acquisto o cooperative), che consentano loro di avvalersi dei propri diritti e, eventualmente, di acquistare le abitazioni, in molti casi da loro stessi abitate da oltre trenta anni.

(3-02502)

(9 luglio 2003)

**(Sezione 2 – Iniziative volte, a migliorare e a rendere operativa la riforma del 2000 sulla polizia penitenziaria)**

**B)**

MOLINARI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con la legge delega n. 266 del 1999 e il decreto legislativo di attuazione, n. 146 del 21 maggio 2000, si sono introdotti importanti elementi di novità nel quadro normativo, « sburocratizzando » la gestione dell'amministrazione penitenziaria;

uno dei punti centrali della riforma, nell'ambito dell'elevazione a dirigenza generale dei sei uffici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dei sedici provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, nonché dell'elevazione di 150 sedi degli istituti penali a dirigenza

non generale, è stato quello di prevedere l'istituzione del ruolo direttivo ordinario e speciale della polizia penitenziaria;

mentre il ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria è già operativo, l'attuazione del ruolo direttivo ordinario è ancora in divenire e, pertanto, non ancora operativo;

i primi commissari e vice commissari della polizia penitenziaria stanno ancora frequentando il corso di formazione, avviatosi nel novembre 2002;

in considerazione di ciò, alla fine del 2003 potranno essere loro conferiti incarichi di direttore dell'area sicurezza presso strutture del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dei provveditorati o degli istituti penali;

la riforma presenta aspetti da migliorare, in quanto vi sono una serie di incongruenze rispetto alle nuove funzioni direttive attribuite alla polizia penitenziaria, che vanno armonizzate con l'intero comparto sicurezza;

per le funzioni attribuite e considerati i compiti svolti dal corpo della polizia penitenziaria, sarebbe giusto equiparare i commissari e vice commissari della polizia penitenziaria alle disposizioni contrattuali previste per la polizia di Stato;

sarebbe utile modificare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 146 del 2000, la durata prevista del corso, riducendola da 12 mesi a 9 mesi come previsto per la polizia di Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 334 del 2000;

si ritiene utile modificare gli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 443 del 1992 e l'articolo 13, comma 1, lettera b), e comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 449 del 1992, prevedendo che appartenenti al ruolo direttivo del corpo della polizia penitenziaria facciano parte delle commissioni dei consigli centrali e regionali di disciplina;

occorre rivedere la previsione della subordinazione gerarchica per i direttivi dell'amministrazione penitenziaria, previ-

sta al comma 2 dell'articolo 6 decreto legislativo n. 146 del 2000, in considerazione del fatto che il corpo della polizia penitenziaria, con la previsione dell'istituito ruolo direttivo e con la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo, ha oramai una struttura completa nella sua organizzazione verticistica, piramidale e gerarchicamente strutturata —:

quali iniziative il Governo intenda adottare per rispondere favorevolmente alle osservazioni e alle proposte avanzate dalle organizzazioni di rappresentanza della polizia penitenziaria, al fine di consentire la piena operatività della riforma introdotta nel 2000, garantendo principi di uguaglianza all'interno del comparto sicurezza e valorizzando la funzione istituzionale del corpo della polizia penitenziaria.

(3-01730)

(17 dicembre 2002)

**(Sezione 3 – Carenza di organico presso l'ufficio notifiche e protesti del tribunale di Cuneo)**

**C)**

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio notifiche e protesti (Unep) del tribunale di Cuneo versa, ormai da tempo, in una situazione drammatica ed insostenibile;

il territorio su cui debbono operare gli ufficiali giudiziari del tribunale di Cuneo comprende 53 comuni, le cui distanze dal palazzo di giustizia variano da un minimo di sei chilometri ad un massimo di sessantadue chilometri, per una popolazione complessiva di circa 173.000 abitanti;

l'organico dell'ufficio notifiche e protesti del tribunale di Cuneo è il seguente: a) ufficiali giudiziari C2: previsti due, in servizio nessuno; b) ufficiali giudiziari C1: previsti sette, in servizio tre; c) ufficiali giudiziari B3: previsti sette, in servizio

cinque, di cui uno in *part-time* verticale, cioè in servizio per soli sei mesi all'anno; d) operatori giudiziari B2: previsti cinque, in servizio due, di cui uno con rapporto di lavoro a tempo parziale;

per tali gravissime carenze di coperture dell'organico non è stato possibile sino ad ora designare alcuno dell'ufficio notifiche e protesti all'assistenza alle udienze penali dei giudici di pace;

in tali condizioni appare evidente non soltanto il regime di autentico « sfruttamento » cui sono costretti gli ufficiali giudiziari attualmente in servizio, ma anche i gravi rischi di paralisi della macchina giudiziaria, atteso che, senza il lavoro dell'ufficio notifiche e protesti, non può procedere né la giustizia civile, né la giustizia penale;

la situazione dell'ufficio notifiche e protesti di Cuneo è stata segnalata dal presidente del tribunale di Cuneo all'ufficio competente del ministero della giustizia, ma ad oggi non si ha traccia di risposta alcuna —:

se, in ragione della gravità della situazione in cui versa l'ufficio notifiche e protesti del tribunale di Cuneo, non ritenga di dover urgentemente provvedere alla copertura dei posti vacanti, quanto meno degli operatori giudiziari B2, e se comunque non ritenga di doversi attivare per consentire un corretto funzionamento dell'ufficio nel suo complesso. (3-01731)

(17 dicembre 2002)

**(Sezione 4 – Evasione del serial killer Maurizio Minghella)**

**D)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'evasione, avvenuta il 2 gennaio 2003, dall'ospedale di Biella del *serial-killer* Maurizio Minghella, fortunatamente rin-

tracciato ed arrestato a poche ore di distanza alla periferia della città, grazie ad una straordinaria operazione di polizia scattata immediatamente e coordinata con sagacia e professionalità, ha riportato all'attenzione, per l'ennesima volta e con connotazioni drammatiche, le condizioni di lavoro in cui sono costretti ad operare gli agenti della polizia penitenziaria;

l'immediato intervento con cui sono state fatte « saltare teste » a titolo punitivo è, sotto tale profilo, apparso frettoloso e semplicistico;

al di là delle singole responsabilità, appare evidente che, come peraltro denunciato in numerose circostanze attraverso molteplici atti di sindacato ispettivo, è accaduto quel che era inevitabile che accadesse, in ragione delle carenze di organico della casa circondariale di Biella (e non soltanto di Biella), delle difficoltà di organizzare i turni di lavoro, dei turni stessi letteralmente insostenibili e massacranti, della carenza persino dei mezzi di trasporto e di una serie di altre inefficienze, di cui i dirigenti regionali e nazionali dell'amministrazione penitenziaria erano perfettamente — e da anni — a conoscenza;

appare sostanzialmente ingiusto che a pagare per l'evasione debbano essere i « terminali » di una organizzazione che fa acqua da tutte le parti, mentre coloro che hanno importanti responsabilità istituzionali non soltanto non pagano mai lo scotto delle inefficienze, ma promuovono addirittura provvedimenti punitivi nei confronti di coloro che sono forse i meno responsabili;

pare evidente che, nel caso di specie, non sono stati assicurati — e forse erano difficilmente assicurabili — i livelli minimi di sicurezza e che non sono state attivate le procedure di intervento del nucleo operativo e del radiomobile (Nor), che avrebbe potuto e dovuto assicurare comunque la presenza di un numero di agenti adeguato all'oggettiva pericolosità del detenuto trasferito per cure all'ospedale di Biella —;

se non ritenga di dover verificare la sussistenza di responsabilità in capo al

provveditore regionale, ferme restando le eventuali singole responsabilità, e se non ritenga, al di là dei provvedimenti troppo frettolosamente assunti, di disporre un'inchiesta amministrativa, al fine di valutare se le eventuali carenze manifestatesi in occasione dell'evasione di Maurizio Minghella non siano, in misura determinante dal punto di vista causale, frutto di una condizione di lavoro insostenibile da parte del personale della casa circondariale di Biella. (3-01911)

(10 febbraio 2003)

#### **(Sezione 5 – Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)**

**E)**

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il rischio idrogeologico costituisce ormai una nuova ed enorme emergenza nazionale, anche in ragione dei mutamenti climatici ormai da considerarsi pressoché consolidati;

gli eventi alluvionali e franosi che, in varie parti d'Italia, hanno generato lutti e disastri nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2002 hanno confermato che, ormai, ci si trova di fronte ad un'emergenza continua, caratterizzata da gravi siccità e da piogge improvvise e violentissime;

secondo uno studio effettuato dalla commissione nazionale grandi rischi e dal comitato nazionale per le ricerche sulle aree vulnerate idrogeologiche, tra il 1918 ed il 1996 in Italia si sono verificate 5.400 alluvioni ed 11.000 frane, eventi che hanno comportato 15,5 miliardi di euro di danni, senza considerare il tributo umano altissimo pagato e senza considerare i mutamenti climatici che hanno accelerato statisticamente il verificarsi di eventi calamitosi;

secondo dati diffusi dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il bilancio dello Stato dispone, oggi, soltanto del 12 per cento delle risorse finanziarie adeguate a fronteggiare le emergenze idrogeologiche attualmente note;

anche con l'intervento degli enti locali è evidente che le risorse non sono sufficienti a coprire il valore degli interventi necessari, tenuto conto che tutte le regioni italiane sono coinvolte nel dissesto idrogeologico e che ben 2.785 comuni sono considerati tecnicamente ad alto rischio;

insieme ai mutamenti climatici ed ai conseguenti effetti sulle opere di regimazione dei corsi d'acqua, hanno avuto un peso determinante i radicali mutamenti delle zone destinate ad attività agricole, ove sono mutate sia le caratteristiche delle lavorazioni sia i criteri di gestione dei terreni;

a partire dalla tragedia di Sarno del 1998, è nata certamente una nuova consapevolezza circa la necessità di attivare un'organica opera di contrasto al fenomeno dell'erosione territoriale;

un programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico è stato varato con il decreto-legge n. 180 del 1998, ma lo stato di attuazione degli interventi medesimi per le annualità 1998-2000, aggiornato al giugno 2002, consente di affermare che esiste ancora un « gap » troppo accentuato fra le previsioni e le realizzazioni;

le conseguenze sono letteralmente catastrofiche, atteso che gli interventi successivi, di natura risarcitoria e derivanti dalle dichiarazioni dello stato di calamità, spesso hanno costi superiori a quelli che avrebbero le attuazioni degli interventi preventivi e, comunque, generano danni indotti al tessuto produttivo di proporzioni spaventosamente superiori;

occorre entrare nella logica della predisposizione e dell'approvazione di uno strumento complessivo che vada oltre la logica dei piani straordinari, logica che appare ben presente al ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio, che deve essere perseguita con tenacia e con il convincimento, da parte dell'intero Governo, che trattasi dell'unico intervento possibile per generare addirittura un forte « risparmio » in un arco temporale medio-lungo, oltre che per restituire tranquillità ai milioni di cittadini residenti nelle aree a rischio idrogeologico —:

quali siano le linee strategiche di intervento del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio da attuare con il concorso degli altri ministeri per uscire dalla logica miope e comunque insufficiente dei piani straordinari ed entrare nella prospettiva di un piano complessivo di grande rilevanza infrastrutturale;

quali siano le risorse disponibili per tale grande progetto e quali possano essere, realisticamente, i tempi per la sua piena attuazione;

infine, come si ritenga che possa essere gestito il periodo intermedio utilizzando i piani straordinari, che, peraltro, debbono necessariamente trovare applicazione con strumenti operativi ed attuativi più agili e snelli, al fine di non snaturarne le caratteristiche di urgenza ed improrogabilità. (3-01323)

(3 settembre 2002)

**(Sezione 6 – Situazione di degrado ambientale nella località Allume Scanderia dell'isola del Giglio)**

**F)**

RUGGHIA. — *Al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già denunciato con un atto di sindacato ispettivo — cui non è stata data risposta — il grave stato di degrado ambientale presente all'Isola del Giglio, località Allume Scanderia, determinato dallo smaltimento di rifiuti inerti e da strutture edili senza autorizzazioni;

la situazione di degrado ambientale si è ulteriormente aggravata per lo stoccaggio di cumuli di sabbia prodotti da un intervento di ripascimento dell'arenile, disposto dall'amministrazione comunale di Isola del Giglio;

i lavori iniziati alla fine di giugno 2002 avevano come finalità il ripascimento della spiaggia di Giglio Campese, ma sono stati interrotti perché durante l'esecuzione degli stessi (e non prima) le analisi disposte sui campioni di sabbia hanno, con tutta probabilità, evidenziato la presenza di elementi inquinanti;

la sabbia dragata (centinaia di metri cubi) è stata stoccata in parte sul demanio marino, in parte proprio in località Scan-

deria, dove era già presente una grave situazione di degrado ambientale, denunciata nella precedente interrogazione;

l'interrogante riterrebbe opportuno fare chiarezza sulla procedura di affidamento dei lavori —:

se il Ministro interrogato intenda acquisire l'esito delle analisi effettuate dall'Arpat di Grosseto sui campioni di sabbia prelevati durante l'esecuzione dei lavori;

se la competente autorità abbia autorizzato lo stoccaggio di sabbia che ha ulteriormente alterato il territorio con materiale inquinato. (3-01808)

(20 gennaio 2003)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2438 — CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 2003, N. 192, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL COMPARTO AGRICOLO COLPITO DA ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE E DALL'EMERGENZA DIOS-SINA NELLA CAMPANIA (APPROVATO DAL SENATO) (4257)**

**(A.C. 4257 — Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Il recupero della situazione debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps, è sospeso fino al 31 dicembre 2003.

2. Le aziende agricole debentrici, entro il termine del 31 dicembre 2003, possono regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge n. 185 del 1992. Le aziende agricole, inoltre, possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali.

**1-bis. 02.** Rossiello, Rava, Marcora, Banti, Sedioli, Ruggeri, Preda, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. (Interventi di emergenza a favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite da calamità naturali). 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia nel mese di agosto 2003 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, al fine di sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali attività produttive.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**1-bis. 03.** Fontanini, Ballaman, Vascon.

*Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. (Ulteriori misure a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche eccezionali). — 1. Alle aziende agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di avversità atmosferiche nel corso degli anni 2002 e 2003, è concesso un contributo in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di irrigazione attualmente in esercizio con impianti realizzati con tecnologie innovative a basso consumo idrico, nei limiti dello stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2003.

2. Le modalità e i parametri tecnici per la concessione del contributo di cui al precedente comma sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementale del 50 per cento.

**1-bis. 04.** Rava, Marcora, Sedioli, Banti, Preda, Ruggeri, Rossiello, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. In base alle disponibilità del bilancio dello Stato, può essere riconosciuta un'aliquota pari al 50 per

cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 363, nonché dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società.

3. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo provvedono le regioni e le province autonome.

**1-bis. 05.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. I Consorzi di difesa, costituiti da imprenditori agricoli, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazioni con personalità giuridica;

b) società cooperative;

c) consorzi di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

2. Il riconoscimento di idoneità di costituzione di fondi di mutualità da parte dei consorzi di difesa e delle cooperative è concesso alle regioni e province autonome dove l'ente ha la sede legale, le quali devono approvare i relativi regolamenti, le condizioni di ammissione dei soci, le norme relative ai controlli ed alla gestione della contabilità per i contributi associativi e pubblici.

3. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci, approvato dalla regione o provincia autonoma, che deve prevedere la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sinda-

cale, da parte dei soci, con voto singolo, nonché la denominazione, la sede, il patrimonio dell'ente, la durata, non inferiore a 15 anni, le norme relative all'ordinamento ed alla gestione.

4. La riscossione dei contributi consorziali può essere effettuata mediante ruolo in base alle vigenti disposizioni in materia di esazione dei contributi non erariali.

**1-bis. 06.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 1-ter. — 1. I Consorzi di difesa, le Cooperative agricole, i loro Consorzi, le Associazioni dei produttori, qualora previsti nei loro statuti, possono istituire fondi rischi di mutualità interna per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di avversità atmosferiche. I fondi hanno la finalità di contribuire a:

a) garantire il reddito delle imprese alla produzione;

b) favorire il ripristino aziendale delle imprese, in particolare di quelle a coltura intensiva o di pregio;

c) coprire i maggiori oneri di gestione dell'Ente associativo a seguito del mancato conferimento.

2. Gli enti che esercitano attività di mutualità interna devono dotarsi di apposito regolamento approvato dalla regione, che preveda una contabilità separata per la gestione dei fondi rischi di mutualità, che dovrà essere certificata annualmente da una società autorizzata.

**1-bis. 07.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene elaborato, attraverso il

Piano assicurativo agricolo nazionale, il piano agricolo annuale, nel quale viene determinata l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi in base alle disponibilità del bilancio dello Stato.

2. Il Piano assicurativo viene approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali su proposta di una Commissione tecnica costituita da:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome;

c) un rappresentante di ISMEA;

d) un rappresentante di ASNACODI;

e) un rappresentante di ANIA;

f) due rappresentanti della Cooperazione agricola;

g) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole.

3. Nel piano assicurativo sono stabiliti i parametri del contributo pubblico per:

a) polizze collettive;

b) polizze individuali;

c) Fondi di mutualità istituiti da Consorzi di difesa e cooperative;

d) polizze multirischio, pluririschio, unirischio;

e) interventi riassicurativi;

f) aree territoriali omogenee con livello minimo provinciale;

g) eventi assicurabili;

h) iniziative di difesa attiva.

4. I Consorzi di difesa, costituiti da imprenditori agricoli, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazioni con personalità giuridica;

b) società cooperative;

c) consorzi di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

5. Il riconoscimento di idoneità di costituzione di fondi di mutualità da parte dei consorzi di difesa e delle cooperative è concesso alle regioni e province autonome dove l'ente ha la sede legale, le quali devono approvare i relativi regolamenti, le condizioni di ammissione dei soci, le norme relative ai controlli ed alla gestione della contabilità per i contributi associativi e pubblici.

6. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci, approvato dalla regione o provincia autonoma, che deve prevedere la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, da parte dei soci, con voto singolo, nonché la denominazione, la sede, il patrimonio dell'ente, la durata, non inferiore a 15 anni, le norme relative all'ordinamento ed alla gestione.

7. La riscossione dei contributi consortili può essere effettuata mediante ruolo in base alle vigenti disposizioni in materia di esazioni dei contributi non erariali.

**1-bis. 08.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene elaborato, attraverso il Piano assicurativo agricolo nazionale, il piano agricolo annuale, nel quale viene determinata l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi in base alle disponibilità del bilancio dello Stato.

2. Il Piano assicurativo viene approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali su proposta di una Commissione tecnica costituita da:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome;

c) un rappresentante di ISMEA;

d) un rappresentante di ASNACODI;

e) un rappresentante di ANIA;

f) due rappresentanti della Cooperazione agricola;

g) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole.

3. Nel piano assicurativo sono stabiliti i parametri del contributo pubblico per:

a) polizze collettive;

b) polizze individuali;

c) Fondi di mutualità istituiti da Consorzi di difesa e cooperative;

d) polizze multirischio, pluririschio, unirischio;

e) interventi riassicurativi;

f) aree territoriali omogenee con livello minimo provinciale;

g) eventi assicurabili;

h) iniziative di difesa attiva.

**1-bis. 09.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Il fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, ha le seguenti finalità:

a) interventi di prevenzione per fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole nelle zone colpite da calamità o eventi eccezionali;

b) misure per favorire la diffusione della difesa attiva dalle calamità ed avversità atmosferiche;

c) interventi per favorire e sviluppare i fondi di mutualità e le azioni di auto-tutela dei produttori agricoli associati;

d) salvaguardia del reddito delle imprese agricole singole ed associate e mantenimento del quadro di competitività della filiera nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;

e) difesa delle produzioni locali.

**1-bis. 010.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Al comma 4, dopo le parole: analisi e monitoraggio aggiungere le seguenti:* del territorio dell'Alta Murgia e.

*Conseguentemente:*

*al comma 4, sostituire le parole da:* 4 milioni *fino a:* indetta dalla regione Campania *con le seguenti:* 3 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, ed 1 milione di euro, da trasferire alla regione Puglia, da utilizzarsi sulla base delle risultanze di conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalle regioni Campania e Puglia;

*dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche a favore delle imprese agricole di allevamento di bovini ed alle altre imprese agricole situate nella provincia di Bari, nel territorio dei comuni di Altamura e Gravina, danneggiate dalla presenza nel terreno di metalli pesanti ed altre sostanze tossiche.

4-ter. Le funzioni esercitate dalla regione Campania, di cui ai commi 1 e 2, sono esercitate, in relazione all'attuazione di quanto previsto al comma 4-bis, dalla regione Puglia.;

*al comma 5, sostituire le parole da:* 28 milioni *fino a:* quanto a 20 milioni *con le seguenti:* 30 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma

1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3, 14 milioni di euro per il comma 4 e 2 milioni di euro per il comma 4-bis, si provvede, quanto a 22 milioni.;

*alla rubrica, dopo la parola:* inquinamento *aggiungere le seguenti:* da metalli pesanti nell'Alta Murgia e.

**2. 13.** Realacci, Marcora, Piglionica, Rossiello.

**(A.C. 4257 – Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4257 – Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui il parziale utilizzo disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), delle risorse stanziare dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, non pregiudica la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel piano delle infrastrutture strategiche;

considerato che l'utilizzo delle maggiori entrate previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché all'articolo 2, comma 5, non risulta pienamente conforme alla vigente disciplina contabile;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*all'articolo 1, comma 1, lettera c) le parole da:* ai sensi *fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti:* mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

*all'articolo 2, sostituire il comma 5 con il seguente:* 5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 Rava, 1.5 e 1.7 Jacini, 1.6, 2.3 Marcora, 2.7 Jacini, 2.6 Tuccillo, 2.8 e 2.9 Marcora, 2.10 Jacini, 2.11 Tuccillo, 2.12 Rava, 2.13 Realacci e sugli articoli aggiuntivi 1-bis.01 e 1-bis.02 Rossiello, 1-bis.03 Fontanini

1-bis.04, 1-bis.05, 1-bis.08, 1-bis.09 e 1-bis.010 Rava, 2-bis.1 e 2-bis.2 Rava, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

#### (A.C. 4257 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ART. 1.

*(Fondo di solidarietà nazionale  
per le calamità naturali).*

1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamità naturali e dalle avver-

sità atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, sono autorizzati:

a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

2. A decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.

3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato fino a 13.000 euro per impresa; può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendiconta-

zione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento; è concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della citata legge n. 185 del 1992.

4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 185 del 1992 è stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

#### ART. 2.

*(Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania).*

1. Gli animali abbattuti in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.

2. In favore delle imprese agricole di allevamento situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di dios-

sine oltre i limiti di tollerabilità, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per anno 2003, i seguenti interventi:

a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1.

3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 è disposta la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonché per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da corrispondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attività specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia

medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.

5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 8 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4257 – Sezione 5)****MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*all'alinea, dopo la parola: « semestre 2003, » sono inserite le seguenti: « ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4, »;*

*la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

« c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarietà nazionale; al relativo onere si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mediante utilizzo di quota parte delle ulteriori maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 »;

*al comma 2:*

*sono premesse le seguenti parole: « Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, » e le parole: « A decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche » sono sostituite dalle seguenti: « per le calamità naturali e per le avversità atmosferiche »;*

*al comma 3:*

*al secondo periodo, le parole: « lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) »;*

*dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

« 4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarità ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal

completamento delle attività di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto "TELAER – Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato ».

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

« ART. 1-bis. – (Fondo per il risparmio idrico ed energetico). – 1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata "Fondo per il risparmio idrico ed energetico", avente come finalità il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.

2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:

a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le

quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, la parola: « abbattuti » è sostituita dalle seguenti: « delle specie bovina e ovina abbattuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 »; dopo le parole: « nonché i prodotti », è inserita la seguente: « ottenuti »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali »;*

*al comma 2, alinea, dopo le parole: « imprese agricole di allevamento », sono inserite le seguenti: « di bovini ed ovini »; dopo le parole: « sottoposte a sequestro », sono inserite le seguenti: « dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 »; dopo le parole: « 7,8 milioni di euro per » è inserita la seguente: « l' »;*

*al medesimo comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali »;*

*al comma 5, dopo le parole: « mediante utilizzo » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, » e dopo le parole: « quota parte delle » è inserita la seguente: « ulteriori ».*

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

*« ART. 2-bis. - (Operazioni di credito agrario). — 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ferma restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, possono essere concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di*

*ammortamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in essere.

3. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata, del costo di eventuali perizie tecniche, delle spese istruttorie bancarie, degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove operazioni.

4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo.

5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del 50 per cento.

6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sarà corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattual-

mente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato».

**(A.C. 4257 – Sezione 6)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*(Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, le parole: « di delimitazione del territorio colpito e » sono soppresse;

*b)* all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole o associate, e le aziende apistiche che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, con esclusione di quella zootecnica. Sono altresì esclusi dal computo del 30 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo delle percentuali dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetti di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. »;

*c)* all'articolo 4, comma 1, le parole: « Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse.

**1. 1.** Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: primo semestre 2003 aggiungere le seguenti: , anche nel caso in cui gli effetti negativi sulle produzioni si manifestino nel secondo semestre 2003.*

**1. 2.** Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 9,05 milioni con le seguenti: 15 milioni.*

**1. 3.** Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 32 milioni con le seguenti: 38 milioni.*

**1. 4.** Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*All'articolo 1, comma 1, lettera c) le parole da: ai sensi fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**1. 8. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).**

*Al comma 2, sostituire le parole: del 2003 con le seguenti: , a decorrere dal 2003.*

- 1. 5.** Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni, nei termini dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 185 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, sono sospesi, su istanza delle stesse, fino al 31 dicembre 2003 i versamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi medesimi. La riscossione dei contributi e dei premi non corrisposti per effetto della sospensione è effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I termini per gli adempimenti e versamenti relativi a obblighi tributari, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

- 1. 6.** Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto-legge.*

- 1. 7.** Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

ART. 1-bis.

*(Fondo per il risparmio idrico ed energetico).*

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Il recupero della situazione debitoria maturata entro il 31 di-

cembre 2002 attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps, è sospeso fino al 31 dicembre 2003.

2. Le aziende agricole debtrici, entro il termine del 31 dicembre 2003, possono regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge n. 185 del 1992. Le aziende agricole, inoltre, possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali.

- 1-bis. 02.** Rossiello, Rava, Marcora, Banti, Sedioli, Ruggeri, Preda, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Per le aziende agricole che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il recupero della situazione debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps, è sospeso fino al 31 dicembre 2003.

2. Entro il termine del 31 dicembre 2003, le aziende agricole debtrici possono regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge n. 185 del 1992. Le aziende agricole, inoltre, possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali.

- 1-bis. 01.** Rossiello, Rava, Marcora, Banti, Sedioli, Ruggeri, Preda, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-ter. (Interventi di emergenza a favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite da calamità naturali).** 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia nel mese di agosto 2003 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, al fine di sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali attività produttive.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**1-bis. 03.** Fontanini, Ballaman, Vascon.

*Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:*

**ART. 1-ter. (Ulteriori misure a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche eccezionali).** — 1. Alle aziende agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di avversità atmosferiche nel corso degli anni 2002 e 2003, è concesso un contributo in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di irrigazione attualmente in esercizio con impianti rea-

lizzati con tecnologie innovative a basso consumo idrico, nei limiti dello stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2003.

2. Le modalità e i parametri tecnici per la concessione del contributo di cui al precedente comma sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementale del 50 per cento.

**1-bis. 04.** Rava, Marcora, Sedioli, Banti, Preda, Ruggeri, Rossiello, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:*

**ART. 1-ter. — 1.** In base alle disponibilità del bilancio dello Stato, può essere riconosciuta un'aliquota pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 363, nonché dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società.

3. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo provvedono le regioni e le province autonome.

**1-bis. 05.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. I Consorzi di difesa, costituiti da imprenditori agricoli, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazioni con personalità giuridica;

b) società cooperative;

c) consorzi di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

2. Il riconoscimento di idoneità di costituzione di fondi di mutualità da parte dei consorzi di difesa e delle cooperative è concesso alle regioni e province autonome dove l'ente ha la sede legale, le quali devono approvare i relativi regolamenti, le condizioni di ammissione dei soci, le norme relative ai controlli ed alla gestione della contabilità per i contributi associativi e pubblici.

3. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci, approvato dalla regione o provincia autonoma, che deve prevedere la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, da parte dei soci, con voto singolo, nonché la denominazione, la sede, il patrimonio dell'ente, la durata, non inferiore a 15 anni, le norme relative all'ordinamento ed alla gestione.

4. La riscossione dei contributi consortili può essere effettuata mediante ruolo in base alle vigenti disposizioni in materia di esazione dei contributi non erariali.

**1-bis. 06.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 1-ter. — 1. I Consorzi di difesa, le Cooperative agricole, i loro Consorzi, le Associazioni dei produttori, qualora previsti nei loro statuti, possono istituire fondi rischi di mutualità interna per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di avversità atmosferiche. I fondi hanno la finalità di contribuire a:

a) garantire il reddito delle imprese alla produzione;

b) favorire il ripristino aziendale delle imprese, in particolare di quelle a coltura intensiva o di pregio;

c) coprire i maggiori oneri di gestione dell'Ente associativo a seguito del mancato conferimento.

2. Gli enti che esercitano attività di mutualità interna devono dotarsi di apposito regolamento approvato dalla regione, che preveda una contabilità separata per la gestione dei fondi rischi di mutualità, che dovrà essere certificata annualmente da una società autorizzata.

**1-bis. 07.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene elaborato, attraverso il Piano assicurativo agricolo nazionale, il piano agricolo annuale, nel quale viene determinata l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi in base alle disponibilità del bilancio dello Stato.

2. Il Piano assicurativo viene approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali su proposta di una Commissione tecnica costituita da:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome;

- c) un rappresentante di ISMEA;
- d) un rappresentante di ASNACODI;
- e) un rappresentante di ANIA;
- f) due rappresentanti della Cooperazione agricola;
- g) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole.

3. Nel piano assicurativo sono stabiliti i parametri del contributo pubblico per:

- a) polizze collettive;
- b) polizze individuali;
- c) Fondi di mutualità istituiti da Consorzi di difesa e cooperative;
- d) polizze multirischio, pluririschio, unirischio;
- e) interventi riassicurativi;
- f) aree territoriali omogenee con livello minimo provinciale;
- g) eventi assicurabili;
- h) iniziative di difesa attiva.

4. I Consorzi di difesa, costituiti da imprenditori agricoli, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazioni con personalità giuridica;
- b) società cooperative;
- c) consorzi di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

5. Il riconoscimento di idoneità di costituzione di fondi di mutualità da parte dei consorzi di difesa e delle cooperative è concesso alle regioni e province autonome dove l'ente ha la sede legale, le quali devono approvare i relativi regolamenti, le condizioni di ammissione dei soci, le norme relative ai controlli ed alla gestione della contabilità per i contributi associativi e pubblici.

6. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci, approvato dalla regione o provincia autonoma, che deve prevedere la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, da parte dei soci, con voto singolo, nonché la denominazione, la sede, il patrimonio dell'ente, la durata, non inferiore a 15 anni, le norme relative all'ordinamento ed alla gestione.

7. La riscossione dei contributi consorziali può essere effettuata mediante ruolo in base alle vigenti disposizioni in materia di esazioni dei contributi non erariali.

**1-bis. 08.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene elaborato, attraverso il Piano assicurativo agricolo nazionale, il piano agricolo annuale, nel quale viene determinata l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi in base alle disponibilità del bilancio dello Stato.

2. Il Piano assicurativo viene approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali su proposta di una Commissione tecnica costituita da:

- a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome;
- c) un rappresentante di ISMEA;
- d) un rappresentante di ASNACODI;
- e) un rappresentante di ANIA;
- f) due rappresentanti della Cooperazione agricola;
- g) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole.

3. Nel piano assicurativo sono stabiliti i parametri del contributo pubblico per:

- a) polizze collettive;
- b) polizze individuali;
- c) Fondi di mutualità istituiti da Consorzi di difesa e cooperative;
- d) polizze multirischio, pluririschio, unirischio;
- e) interventi riassicurativi;
- f) aree territoriali omogenee con livello minimo provinciale;
- g) eventi assicurabili;
- h) iniziative di difesa attiva.

**1-bis. 09.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Il fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, ha le seguenti finalità:

- a) interventi di prevenzione per fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole nelle zone colpite da calamità o eventi eccezionali;
- b) misure per favorire la diffusione della difesa attiva dalle calamità ed avversità atmosferiche;
- c) interventi per favorire e sviluppare i fondi di mutualità e le azioni di autotutela dei produttori agricoli associati;
- d) salvaguardia del reddito delle imprese agricole singole ed associate e mantenimento del quadro di competitività della filiera nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
- e) difesa delle produzioni locali.

**1-bis. 010.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

#### ART. 2.

*(Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania).*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: specie bovina aggiungere la seguente: , bufalina.*

\* **2. 1.** Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci, Zanella.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: specie bovina aggiungere la seguente: , bufalina.*

\* **2. 2.** Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a tali operazioni aggiungere le seguenti: , ivi comprese le indennità di abbattimento,*

**2. 3.** Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

*Al comma 2, dopo le parole: allevamento di bovini aggiungere la seguente: , bufalini.*

\* **2. 4.** Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci, Zanella.

*Al comma 2, dopo le parole: allevamento di bovini aggiungere la seguente: , bufalini.*

\* **2. 5.** Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: indennizzo a prezzo di mercato aggiungere le seguenti: , con aggiunta dell'IVA ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente*

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni,

**2. 6.** Tuccillo.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e destinato con le seguenti: e degli animali abbattuti di cui al comma 1 destinati.*

**2. 7.** Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* indennizzo degli animali abbattuti ai sensi del precedente comma 1 calcolato con i criteri previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni.

**2. 8.** Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

*Al comma 2, lettera c), premettere le parole:*

*c)* in alternativa all'indennizzo per i capi abbattuti a seguito di disposizioni dell'autorità sanitaria, di cui al comma 1 e al precedente punto *a-bis*),

**2. 9.** Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

*Al comma 2, lettera c), primo periodo, aggiungere infine le parole: o, in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri.*

**2. 21.** La Commissione.

*Al comma 2, lettera c), premettere le parole:*

*c)* in alternativa agli indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i criteri previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218,

**2. 10.** Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 sono sospesi, su istanza delle stesse:

*a)* i versamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi medesimi;

*b)* la riscossione dei contributi e dei premi non corrisposti per effetto della sospensione, è effettuata secondo le modalità con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali. I termini per gli adempimenti e versamenti relativi agli obblighi tributari, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

*c)* la proroga di due anni dei termini per i pagamenti delle cambiali agrarie;

*d)* le aziende che per effetto di disposizioni delle autorità sanitarie dovranno attuare il fermo delle attività di allevamento potranno richiedere per il personale posto in mobilità il riconoscimento delle indennità ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e sue successive modifiche ed integrazioni.

**2. 11.** Tuccillo.

*Al comma 4, dopo le parole: analisi e monitoraggio aggiungere le seguenti:* del territorio dell'Alta Murgia e.

*Conseguentemente:*

*al comma 4, sostituire le parole da:* 4 milioni *fino a:* indetta dalla regione Campania *con le seguenti:* 3 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, ed 1 milione di euro, da trasferire alla regione Puglia, da utilizzarsi sulla base delle risultanze di conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalle regioni Campania e Puglia;

*dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche a favore delle imprese agricole di allevamento di bovini ed alle altre imprese agricole situate nella provincia di Bari, nel territorio dei comuni di Altamura e Gravina, danneggiate dalla presenza nel terreno di metalli pesanti ed altre sostanze tossiche.

*4-ter.* Le funzioni esercitate dalla regione Campania, di cui ai commi 1 e 2, sono esercitate, in relazione all'attuazione di quanto previsto al comma *4-bis*, dalla regione Puglia.;

*al comma 5, sostituire le parole da:* 28 milioni *fino a:* quanto a 20 milioni *con le seguenti:* 30 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3, 14 milioni di euro per il comma 4 e 2 milioni di euro per il comma *4-bis*, si provvede, quanto a 22 milioni.;

*alla rubrica, dopo la parola:* inquinamento *aggiungere le seguenti:* da metalli pesanti nell'Alta Murgia e.

**2. 13.** Realacci, Marcora, Piglionica, Rossiello.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 14 milioni di euro *con le seguenti:* 16 milioni di euro *e le parole:* 4 milioni di euro *con le seguenti:* 6 milioni di euro.

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:* 28 milioni di euro *con le seguenti:* 30 milioni di euro *e le parole:* 8 milioni di euro *con le seguenti:* 10 milioni di euro.

**2. 12.** Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Ruggeri, Rossiello, Borrelli, Franci, Sandi, Zanella.

*All'articolo 2, sostituire il comma 5 con il seguente:* 5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**2. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).**

ART. 2-bis.

*(Operazioni di credito agrario).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'estinzione anticipata del mutuo di miglioramento agrario e fondiario, trascorsi almeno cinque anni dal periodo di ammortamento dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può essere effettuata su tutti i mutui che beneficiano di con-

tributi pubblici mantenendo la possibilità di beneficiare dell'attualizzazione dei contributi in conto interesse per la rata a scadere ovvero per la parte non utilizzata dei contributi attualizzati. L'estinzione anticipata del mutuo comporta l'automatica liberazione dai vincoli previsti dalla concessione del mutuo e la cancellazione di eventuali ipoteche.

**2-bis. 1.** Rava, Franci, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** L'estinzione anticipata del mutuo comporta l'automatica liberazione dai vincoli previsti dalla concessione del mutuo e la cancellazione di eventuali ipoteche.

**2-bis. 2.** Rava, Franci, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1435 — DISPOSIZIONI PER DISINCENTIVARE L'ESODO DEL PERSONALE MILITARE ADDETTO AL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO (APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE DEL SENATO) (3311)**

**(A.C. 3311 — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3311 — Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 2.1, 2.3 e 2.4 Minniti, 2.2 e 2.5 Molinari, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

**(A.C. 3311 — Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità che abbiano contratto, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte.

2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio nei seguenti importi:

a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;

e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.

#### PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: del traffico con le seguenti: dello spazio.*

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

*al comma 1, sostituire le parole: 903.591 euro con le seguenti: 1.360.000 euro;*

*al comma 6, sostituire le parole: 1.836.242 euro con le seguenti: 2.614.901 euro.*

**1. 1.** Minniti, Ruzzante, Pisa, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Molinari, Santino Adamo Loddo, Tanoni.

#### (A.C. 3311 - Sezione 4)

#### ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 2.

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, già titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, le ferme volontarie di cui all'articolo 1 entro il quarantacinquesimo anno di età, con corresponsione dei relativi premi.

2. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, pur

non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1, comma 2, e quello dei premi percepiti.

3. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1, comma 2.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole: del traffico con le seguenti: dello spazio.*

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

*al comma 2, sostituire le parole da: 622.196 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 942.200 euro per l'anno 2003, di 928.611 euro per l'anno 2004 e di 1.099.201 euro a decorrere dall'anno 2005;*

*al comma 3, sostituire le parole: 102.629 euro con le seguenti: 155.700 euro;*

*al comma 6, sostituire le parole: 622.196 euro per l'anno 2003, in 628.611 euro con le seguenti: 942.200 euro per l'anno 2003, in 928.611 euro.*

**\* 2. 1.** Minniti, Ruzzante, Pisa, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Lucidi.

*Al comma 1, sostituire le parole: del traffico con le seguenti: dello spazio.*

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

*al comma 2, sostituire le parole da: 622.196 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 942.200 euro per l'anno 2003, di 928.611 euro per l'anno 2004 e di 1.099.201 euro a decorrere dall'anno 2005;*

*al comma 3, sostituire le parole: 102.629 euro con le seguenti: 155.700 euro;*

*al comma 6, sostituire le parole: 622.196 euro per l'anno 2003, in 628.611 euro con le seguenti: 942.200 euro per l'anno 2003, in 928.611 euro.*

**\* 2. 2.** Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Luongo.

*Al comma 3, sostituire le parole: al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsto con le seguenti: alla maturazione in servizio dei limiti di età indicati.*

**2. 3.** Minniti, Ruzzante, Pisa, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Molinari, Santino Adamo Loddo, Tanoni.

*Al comma 3, sostituire le parole: alla metà dell'importo con le seguenti: all'importo.*

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

*al comma 4, sostituire le parole: 80.821 euro con le seguenti: 240.000 euro;*

*al comma 6, sostituire le parole: 1.836.242 euro con le seguenti: 2.005.521.*

**\*\* 2. 4.** Minniti, Ruzzante, Pisa, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Lucidi.

*Al comma 3, sostituire le parole: alla metà dell'importo con le seguenti: all'importo.*

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

*al comma 4, sostituire le parole: 80.821 euro con le seguenti: 240.000 euro;*

*al comma 6, sostituire le parole: 1.836.242 euro con le seguenti: 2.005.521.*

**\*\* 2. 5.** Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Luongo.

### **(A.C. 3311 - Sezione 5)**

#### **ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 3.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è prevista la spesa di 903.591 euro a decorrere dall'anno 2005.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è prevista la spesa di 622.196 euro per l'anno 2003, di 628.611 euro per l'anno 2004 e di 749.201 euro a decorrere dall'anno 2005.

3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, è prevista la spesa di 102.629 euro a decorrere dall'anno 2005.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è prevista la spesa di 80.821 euro a decorrere dall'anno 2005.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 622.196 euro per l'anno 2003, in 628.611 euro per l'anno 2004 ed in 1.836.242 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3311 - Sezione 6)**

#### ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che con l'approvazione del provvedimento recante « Disposizioni

per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo » si dispongono misure economiche a favore dei controllori del traffico aereo che avranno effetti nell'arco dei prossimi dieci anni;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere un'ulteriore iniziativa legislativa con la quale gli incentivi vengono estesi a tutti i controllori militari indipendentemente dalla funzione specifica svolta.

9/3311/1 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Minniti, Molinari, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Angioni, Luongo, Rotundo, Santino Loddo, Tanoni, Ascierio, Tucci, Bricolo, Ramponi, Cossiga.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI  
EMENDAMENTI ALL'ACCORDO RELATIVO ALL'ORGANIZ-  
ZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI  
VIA SATELLITE (INTELSAT), ADOTTATI A WASHINGTON IL  
17 NOVEMBRE 2000 (3849)**

**(A.C. 3849 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
sella Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3849 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000.

**(A.C. 3849 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo come emendato.

**(A.C. 3849 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE IN MATERIA DI COOPERAZIONE SULL'OSSERVAZIONE DELLA TERRA, FATTO A TORINO IL 29 GENNAIO 2001 (3875)**

**(A.C. 3875 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
sella Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3875 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

**(A.C. 3875 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3875 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA  
CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE  
NORME RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNA-  
ZIONALE, CON ATTO FINALE E RISOLUZIONI, FATTA A  
MONTREAL IL 28 MAGGIO 1999 (3876)**

**(A.C. 3876 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
sella Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3876 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.

**(A.C. 3876 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53, paragrafo 6, della Convenzione stessa.

**(A.C. 3876 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A ROMA IL 21 NOVEMBRE 2000 (3957)**

**(A.C. 3957 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
sella Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3957 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000.

**(A.C. 3957 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

**(A.C. 3957 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1978 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A TIRANA IL 5 APRILE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3990)**

**(A.C. 3990 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
sella Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3990 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993.

**(A.C. 3990 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3990 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.110

annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3990 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CULTURALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, FATTO AD ALGERI IL 3 GIUGNO 2002 (4000)**

**(A.C. 4000 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
sella Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4000 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.

**(A.C. 4000 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4000 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 500.400 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 509.410 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4000 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.